

- (67) Come spiegato nel considerando 42 della decisione del 12 dicembre 2014, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte di Saint Vincent e Grenadine, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di correlare le carenze evidenziate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca con le carenze a livello di capacità e di infrastrutture. A tale riguardo va notato che le autorità di Saint Vincent e Grenadine non hanno fatto valere alcun argomento in materia di difficoltà di sviluppo e hanno sostenuto che l'amministrazione del paese ha un buon livello di efficienza generale.
- (68) Alla luce dei considerando 41, 42 e 43 della decisione del 12 dicembre 2014 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, è del parere che il comportamento complessivo di Saint Vincent e Grenadine per quanto riguarda la pesca non sia pregiudicato dal livello di sviluppo di tale paese.

4. CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (69) Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui Saint Vincent e Grenadine non ha adempiuto agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non ha adottato misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.
- (70) In conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento.
- (71) Si precisa che l'identificazione di Saint Vincent e Grenadine come paese che la Commissione considera paese non cooperante non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti.

5. PROCEDURA DI COMITATO

- (72) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Saint Vincent e Grenadine è identificato come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1523

